

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano  
IL TRIBUNALE DI BERGAMO  
Prima Sezione Civile

in persona del Giudice dott. \_\_\_\_\_ ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di 1° grado iscritta al n. \_\_\_\_\_ R.G., vertente

TRA

di

rappresentata e difesa dagli avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e domiciliata presso l'avv. \_\_\_\_\_

-ATTRICE-

E

rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_

-CONVENUTA-

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società attrice ha chiesto che, accertati gli addebiti di interessi usurari e anatocistici e commissioni di massimo scoperto da parte della Banca convenuta, la stessa venga condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno.

La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.



Occorre a tale proposito precisare che il c.t.u. ha posto a base dei propri calcoli le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio della Banca d'Italia, e tale metodologia deve essere condivisa.

Invero, la legittimità del riferimento alle citate istruzioni della Banca d'Italia è stata affermata dalla Cassazione penale nella sentenza n. 8551 del 2009, la quale ha rilevato che *"il metodo di calcolo dei tassi effettivi globali medi previsto dalla Banca d'Italia è stato integralmente accolto nei decreti ministeriali emessi ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2 nei quali è espressamente previsto che le banche debbano attenervisi al fine di verificare il rispetto del limite di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4"*.

Più di recente, la sentenza n. 12028 del 2010 ha evidenziato quanto segue.

*"Ove non venga in considerazione l'abuso della situazione di bisogno, l'elemento oggettivo del reato di usura è integrato dall'obiettivo superamento del tasso-soglia degli interessi.*

*Il superamento del tasso soglia, determinato secondo la procedura amministrativa prevista dalla legge, comporta, infatti, una presunzione legale di usurarietà degli interessi.*

*Più specificamente il comma 3 dell'art. 644 c.p. prevede che: "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.*

*A norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4: "il limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3 oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".*

*Lo stesso art. 2, ai commi 1 e 2 prevede le modalità di svolgimento della procedura amministrativa per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, stabilendo:*



*"1. il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 106 e 107 nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.*

*I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella gazzetta ufficiale.*

*2. la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del ministro del tesoro, sentiti la banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella gazzetta ufficiale". In sostanza la legge ha previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi d'interesse praticato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati, ancorando il disvalore sociale collegato al concetto di usura al superamento di tale livello-soglia, aumentato della metà. Di conseguenza la norma di cui all'art. 644 c.p. si presenta come una norma penale parzialmente in bianco, in quanto per determinare il contenuto concreto del precetto penale è necessario fare riferimento ai risultati di una complessa procedura amministrativa. Se tale procedura non venisse portata a termine, con la pubblicazione trimestrale dei Decreti del Ministro del Tesoro (attualmente dell'Economia e delle Finanze) portanti la rilevazione dei tassi globali medi, il reato non sarebbe punibile per la mancanza*



*di un elemento essenziale, integrativo della condotta, fatta salva l'ipotesi dell'abuso dello stato di bisogno.*

*Proprio il rilievo che assume la procedura amministrativa per l'integrazione del reato ha fatto sorgere dei dubbi di costituzionalità della norma.*

*Sul punto è intervenuta questa Sezione che ha statuito che: "In tema di usura è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 644 c.p., comma 3 e della L. 7 marzo 1996, n. 108, l'art. 2 per contrasto con l'art. 25 Cost., sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del "tasso soglia", oltre il quale si configura uno degli elementi oggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio della riserva di legge in materia penale" (sentenza n. 20148 del 18 marzo 2003).*

*Con tale pronuncia la Corte ha osservato che il principio della riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di "fotografare", secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari.*

*Non v'è dubbio che la legge abbia determinato con grande chiarezza il percorso che l'autorità amministrativa deve compiere per "fotografare" l'andamento dei tassi finanziari.*

*Questo percorso postula l'intervento della Banca d'Italia che nella sua qualità di Organo di vigilanza deve fornire le dovute istruzioni alle banche ed agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie.*

*E tuttavia questo intervento tecnico per "fotografare" l'andamento dei tassi finanziari postula comunque delle scelte interpretative da parte dell'Organo di vigilanza tanto in merito alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali effettuare la rilevazione dei tassi*



*medi effettivamente praticati nel trimestre, quanto in merito all'individuazione "delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (..) collegate all'erogazione del credito", che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, quanto delle voci che devono essere escluse, in quanto imposte o tasse, ovvero oneri non collegati all'erogazione del credito. A questo riguardo le istruzioni di vigilanza diramate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario, in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie indicano analiticamente i dati da segnalare ed il trattamento degli oneri e delle spese".*

Poiché non risultano addebitati interessi usurari (nemmeno includendo nel calcolo le commissioni di massimo scoperto), le domande dell'attrice devono essere rigettate.

Non essendo stata dedotta alcuna circostanza dalla quale possa desumersi lo stato di bisogno della società attrice, non è possibile ravvisare alcuna "usura soggettiva".

Deve ritenersi, inoltre, che la commissione di massimo scoperto non sia illecita, sussistendone la *ratio* giustificativa insita nella remunerazione spettante alla banca quale corrispettivo della prestazione dalla stessa offerta, consistente nella messa a disposizione di fondi in favore del cliente (cfr. Cass. 18 gennaio 2006 n. 870). Inoltre, l'astratta legittimità della commissione di massimo scoperto è stata riconosciuta dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 (di conversione del d.l. 29 novembre 2008 n. 185), con la quale è stata dettata una prima disciplina della commissione di massimo scoperto. L'art. 2 *bis* della citata legge ha previsto che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalla clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996 n. 108, ma questo solamente "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".



Infine, si osserva che il c.t.u. non ha potuto calcolare gli interessi anatocistici in quanto la documentazione prodotta dalla società attrice è incompleta.

Con ordinanza in data \_\_\_\_\_ è stata rigettata l'istanza di esibizione, peraltro generica, della società attrice avente a oggetto la documentazione relativa al rapporto oggetto di causa, che la stessa ha ommesso di produrre in giudizio nonostante si trattasse di documenti ovviamente acquisiti nel corso del rapporto medesimo. Non è infatti contestato che parte attrice abbia a suo tempo ricevuto copia dei contratti sottoscritti e degli estratti conto inviati dalla banca.

Invero, "non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa" (*ex multis* Cass. 6 ottobre 2005 n. 19475).

L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio è infondata, in quanto parte attrice non ha indicato alcuna norma la cui violazione da parte del consulente tecnico d'ufficio possa dar luogo a nullità della consulenza né ha dedotto la mancanza di requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico dell'attrice, che le ha anticipate.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande della società attrice e condanna la stessa al rimborso, in favore della società convenuta, delle spese di lite, liquidate in euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ed accessori di legge.



Così deciso in Bergamo, il 23 ottobre 2017.

IL GIUDICE

(dott. \_\_\_\_\_)



